



Atto esente da imposta di bollo ex DPR 642/1972 Tab B, Art.27-bis e ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3

Assemblea Straordinaria Dora e Pajtimit ASD-APS

Oggi, 03/09/2025, alle ore 20:15, si tiene l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione Dora e Pajtimit ASD-APS, regolarmente convocata, con il seguente Ordine del Giorno:

1) Inserimento nello statuto dell'osservanza delle norme e dei principi del CONI.

2) Accoglienza della richiesta di AICS per la Revisione delle integrazioni del Codice Etico. Relativamente al punto 2, si illustrano le richieste di integrazione da parte di AICS al Codice Etico, già approvato nel corso della riunione del 25 marzo 2025.

Si presentano quindi le integrazioni apportate, nello specifico:

- Inserito il punto 3.3 "Doveri degli operatori".
- Aggiunti gli allegati relativi a:
 - Misure speciali di protezione contro lo sfruttamento, l'abuso e le molestie sessuali.
 - Regole di condotta sessuale per operatori umanitari e volontari in DEP.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, accoglie e approva le modifiche e le relative integrazioni al Codice Etico.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea Straordinaria si chiude alle ore 21:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Milano, 03/09/2025

Il Segretario
Besmir Sula

LE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
28 Originale dell'atto registrato
19/9/25 Serie 3
N° 1584 per detto atto versati
Euro 200,00
di cui Imp. di Bollo

Il Presidente
Besmir Rrjolli

Firma su delega della Direttrice provinciale
Angela Calco'

IL FUNZIONARIO
Eleonora Maria Giovanna Floridia

www.doraepajtimit.org
Via Voltumo 32, Milano

doraepajtimit@pec.it
info@doraepajtimit.org

Cell. +39 327 800 7788
Tel. 0291240588

Dora e Pajtimit ASD APS
C.F.93538970158
IT55V0306909606100000004646





Atto esente da imposta di bollo ex DPR 642/1972 Tab B, Art.27-bis e ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3

Atto esente da imposta di bollo ex DPR 642/1972 Tab B, Art.27-bis e ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3

Allegato Lettera A)

STATUTO **Dora e Pajtimit ASD APS** **(Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale)**

PREMESSA

Dora e Pajtimit è una associazione non profit italo-albanese operante nel sociale dal 2007. La sua mission è intervenire nei territori che presentano gravi problematiche sociali attraverso pratiche e strumenti che attingono al teatro sociale condividendo attitudini, conoscenze e competenze fondamentali per ridare fiducia, consapevolezza e desiderio di migliorare alle comunità ivi presenti. Con l'invito alla partecipazione attiva e all'educazione allo sviluppo, l'associazione si pone l'obiettivo di lavorare efficacemente soprattutto con i giovani cercando di prevenire fenomeni di devianza quali l'isolamento sociale, l'emigrazione clandestina, le vendette di sangue etc.

Le attività che l'associazione ha svolto e prevede di svolgere in futuro per raggiungere i propri obbiettivi consistono nell'organizzazione di corsi educativi, laboratori teatrali, attività sportive dilettantistiche, seminari di studio, inchieste e dibattiti migliorando le conoscenze e le capacità tecniche e operative dei soci e dei partecipanti sia in Italia che all'estero.

Dora e Pajtimit si rapporta con organizzazioni locali, nazionali e internazionali di provata reputazione dando vita ad iniziative comuni. Essa è membro attivo di: Summit Nazionale delle Diaspore, Associazione di secondo livello Città Mondo, rete TIPICI e collabora con il comune di Milano e di Scutari, l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano etc.

VISION

La convivenza pacifica è la condizione indispensabile per il sano sviluppo dell'essere umano e di tutte le sue capacità socio-relazionali. Là dove traumi e disagi hanno portato a chiusura ed isolamento, lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi della propria realtà può portare a comprensione, apertura verso l'altro e, soprattutto, attivare le persone alla ricerca del proprio equilibrio e benessere.

MISSION

Intervenire nei territori che presentano gravi problematiche sociali attraverso pratiche e strumenti che attingono al teatro sociale, a iniziative culturali e allo sport dilettantistico, condividendo attitudini, conoscenze e competenze fondamentali per ridare fiducia, consapevolezza e desiderio di migliorare alle comunità ivi presenti.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, l'associazione denominata: **“Dora e Pajtimit Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale”** " potendo utilizzare la denominazione e le sigle **"DORA E PAJTIMIT ASD APS"** ovvero solo **“DEP ASD APS"**, di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è una Associazione Sportiva Dilettantistica e agisce nei limiti del **D.Lgs. 36/2021 e ss. mod.**, e un Ente del Terzo Settore e agisce nei limiti del **D.Lgs. 117/2017**, disciplinato dal presente Statuto. L'associazione si impegna ad osservare e rispettare le norme, le direttive e i principi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle Federazioni

www.doraepajtimit.org
Via Volturmo 32, Milano

doraepajtimit@pec.it
info@doraepajtimit.org

Cell. +39 327 800 7788
Tel. 0291240588

Dora e Pajtimit ASD APS
C.F.93538970158
IT55V0306909606100000004646





Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliata. Gli acronimi ASD e APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte delle istituzioni preposte.

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

2. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. L'associazione si impegna ad osservare e rispettare le norme, le direttive e i principi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliata. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina di **Danze Internazionali (codice discipline sportive 96/97)** e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, con particolare riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore D.Lgs.117/2017, **della Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.6/2021**, alle direttive della Costituzione Italiana e della Comunità Europea.

3. L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Registro della Attività Sportive Dilettantistiche secondo il **D.Lgs.6/2021**. L'Associazione potrà associarsi a organizzazioni di rappresentanza di attività di sport dilettantistico e a tutte quelle che si occupano di educazione allo sviluppo, partecipazione, pari opportunità e parità di genere, integrazione e coesione sociale, come meglio specificato nel successivo Art. 3 - Attività di Interesse Generale previste dal succitato D.Lgs. 117/2017.

4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo, Il Consiglio Direttivo può altresì aprire sedi locali in Italia e all'estero.

ART. 2 - FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro, non è governativa e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

- I. La percezione dell'opinione pubblico nazionale e internazionale riguardo alle problematiche che hanno a che fare con la società e la cultura albanesi.
- II. Il miglioramento, delle condizioni dei giovani tramite la stimolazione della partecipazione, la prevenzione dei fenomeni della devianza, dell'isolamento sociale, del disagio dei giovani e dell'emigrazione clandestina.
- III. di assumere e di proteggere i vari gruppi che hanno bisogno e di far fronte ai fenomeni come la prostituzione, la violazione dei diritti umani, lo sfruttamento dell'infanzia e dell'adolescenza, l'uso delle sostanze stupefacenti, la discriminazione razziale, sessuale, la discriminazione delle minoranze etniche all'interno del paese, la corruzione, la lotta contro le vendette di sangue, la tutela dei giovani nel loro ambiente di lavoro.



- IV. di aiutare la diaspora albanese, ma anche le altre della regione mediterranea centro-orientale, di esibire nella loro vita quotidiana i valori principali europei come: la tolleranza, la pace, la democrazia, il rispetto per i diritti dell'uomo e delle minoranze, il rispetto della legge e dello stato di diritto, la lotta contro le discriminazioni di genere e per le pari opportunità.
- V. di creare le premesse per l'integrazione nella società civile dei vari gruppi come i prigionieri, gli individui con svantaggi fisici e psichici attraverso la loro inclusione nelle varie iniziative dell'associazione.

ART 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;*
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;*
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente. articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

In particolare, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- I. L'organizzazione di corsi educativi, formali e non formali, laboratori teatrali, seminari che sollecitino opinioni, attività editoriali periodiche e librerie, formative e informative, sondaggi e dibattiti per aiutare a migliorare le capacità tecniche degli operatori e nella diffusione delle finalità dell'organizzazione.



- II. Promuovere attività sportive dilettantistiche e attività didattiche finalizzate a rendere lo sport quale strumento educativo e di coesione sociale (formazione alla convivenza e alla multiculturalità attraverso la pratica sportiva);
- III. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, educative, circoli ricreativi, associativi e aggregativi di vario genere in Italia e all'estero necessari per lo svolgimento dei propri scopi istituzionali;
- IV. L'istallazione di rapporti con gli organismi istituzionali e sociali come per esempio enti locali, organizzazioni giovanili, scuole e università.
- V. La produzione di pubblicazioni, libri, fascicoli e materiali che promuovano il lavoro e le attività dell'organizzazione.
- VI. La promozione e lo sviluppo di attività culturali nel campo dei media (radio, Tv nazionali o locali, la stampa periodica cartacea e online), scambi e altre attività culturali.
- VII. Progettazione e implementazione di attività di formazione e informazione in autonomia o in collaborazione con enti pubblici e privati;
- VIII. Organizzazione di eventi culturali per la promozione e/o valorizzazione della cultura delle comunità e dei popoli in tutte le sue manifestazioni quali l'arte, l'artigianato i costumi e l'alimentazione, anche attraverso, la creazione e la gestione di uno spazio dedicato ove affiancare alle attività di acquisto e consumo in forma collettiva attività ludiche, ricreative e culturali;
- IX. Organizzazione, promozione e supporto a viaggi ed escursioni turistiche al fine di valorizzare il patrimonio artistico, culturale, in tutte le sue manifestazioni, della zona visitata;
- X. Gestione, promozione, conduzione o acquisizione di spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività educative, di formazione e di socializzazione;
- XI. Ideazione di progetti, servizi e infrastrutture inerenti le attività di cui sopra, svolgere attività di consulenza e fornire servizi nelle materie di cui alle finalità Art. 1.
- XII. Promuovere e favorire la collaborazione per la risoluzione di problemi di interesse comune, con scambi di informazione con gli enti a carattere sociale, economico e finanziario in Italia e all'estero;
- XIII. l'educazione alla cittadinanza globale, con particolare attenzione alle giovani generazioni, l'implementazione di programmi di educazione, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione di scambi culturali, in particolare giovanili, tra l'Italia, l'Europa e i PVS e di buone pratiche eco-sostenibili;
- XIV. l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di cooperazione e sviluppo integrati e l'attuazione di iniziative anche a carattere finanziario con un focus specifico sul microcredito, sul fair trade e sull'economia solidale;
- XV. il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni senza scopo di lucro anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS;
- XVI. l'attuazione di interventi per migliorare la condizione femminile, attraverso programmi di sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
- XVII. Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

L'associazione organizzerà anche programmi comuni con altre associazioni che svolgono attività simili in Italia, in Albania e altrove all'estero, e di mantenere rapporti con le istituzioni che sono idonee e inerenti agli scopi e finalità dell'associazione.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione.



In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti in vigore previsti dall'Art. 36 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017).

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

1. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 dalla normativa di attuazione e nell'Art. 3 è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 – AMMISSIONE

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

b) I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

c) I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea, o il Collegio dei Garanti se istituito, in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:



- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, di scioglimento o esclusione.
- 2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
- 4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
- 5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati, o al Collegio dei Garanti se istituito, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
- 6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti se istituito delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

www.doraepajtimit.org
Via Volturmo 32, Milano

doraepajtimit@pec.it
info@doraepajtimit.org

Cell. +39 327 800 7788
Tel. 0291240588

Dora e Pajtimit ASD APS
C.F. 93538970158
IT55V0306909606100000004646





- d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Collegio dei garanti se nominato.
- 2. Gli organi sociali, l'Organo di Controllo ed il Collegio dei Garanti, se istituiti, hanno la durata di quattro (4) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
- 3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 – ASSEMBLEA

- 1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
- 2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- 3. Agli associati enti del terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli enti del terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
- 4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- 5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre (3) associati.
- 6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea può tenersi per audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità dei trattamenti dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo, e tra questi può eleggere direttamente il presidente, scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo qualora non sia stato effettuato dal consiglio direttivo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;



b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1.L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2.L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
- 3.L'Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

- 1.L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2.L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3.L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4.Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea delibera con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
- 5.In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6.All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7.I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso, si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 8.Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1.Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 2.Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3.Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente, se non è stato eletto dall'Assemblea, e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro (4) esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo entro quattro (4) mesi, e occorrendo ricorrere a maggiori termini, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato, l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente se non eletto direttamente dall'Assemblea, e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti



la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro (4) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 - IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (al superamento delle soglie previste dall'art.30 del CTS- D.Lgs 117/2017) o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,



nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina, scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

ART. 22 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 23 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;



- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile, ovvero da quanto stabilito dal RUNTS.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 e dell'art.30 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

ART. 25 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



ART. 27 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente sportivo e/o del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Per quanto attiene alla propria attività sportiva dilettantistica, l'associazione riconosce e si conforma alle norme e ai principi stabiliti dal CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti degli organismi sportivi di riferimento.

2. Il Legale Rappresentante, o suo delegato, è autorizzato ad apporre le eventuali modifiche al presente statuto in sede di osservazioni e verifiche da parte del RASD e/o RUNTS compiendo gli ulteriori adempimenti che si renderanno necessari.